

*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare:
presupposti per l'accesso alle banche dati tramite ufficiali
giudiziari e per l'accesso diretto del creditore*

Tribunale di Novara, 21 gennaio 2015. Presidente estensore Lamanna.

**Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare -
Istanza del creditore per accesso tramite ufficiali giudiziari -
Presupposti - Emanazione dei decreti attuativi - Procedimenti
iniziati dopo l'11 dicembre 2014**

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-bis può essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11 dicembre 2014 e solo a partire da quando saranno stati emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 155-quater disp. att. c.p.c.

**Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare -
Istanza del creditore per accesso diretto senza ausilio
dell'ufficiale giudiziario - Presupposti - Impedimenti di
carattere tecnologico**

L'accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma e solo se per motivi di carattere tecnologico non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Novara
Il Presidente

- letta l'istanza che precede, formulata ex art. 492-bis C.P.C. dalla creditrice procedente N. al fine di ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma di tale norma;
- rilevato quest'ultima si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge n. 162/2014 (ossia dall'11.12.2014);
- rilevato altresì che, a norma dell'art. 155-quater disp.att. C.P.C.: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità

di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori...”;

- constatato peraltro che i decreti di attuazione indicati in tale norma non sono stati ancora emanati;
- rilevato inoltre che, a norma dell’art. 155-quinquies disp.att. C.P.C., il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale: “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti”;
- ritenuto che, alla luce del quadro così delineato, da un lato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto da parte degli ufficiali giudiziari alle banche dati indicate nel secondo comma dell’articolo 492-bis possa essere svolta solo in procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11.12.2014 – circostanza che sembra non ricorrere nel caso di specie, in cui il pignoramento, che ex art. 491 C.P.C. segna l’inizio della procedura esecutiva, risulta notificato il 18.11.2013 -, e solo a partire da quando saranno emanati i decreti attuati; mentre, dall’altro, l’accesso diretto alle banche dati da parte del creditore procedente potrà essere autorizzato solo quando sia da costui specificamente richiesto che avvenga in tale forma – circostanza che pure non si verifica nella specie -, e solo se per motivi strettamente tecnologici non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario;

PQM

Rigetta l’istanza.
Novara, 21 gennaio 2015
Il Presidente del Tribunale
dott. Filippo Lamanna